

parti costituite.

Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto, sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. unico della Legge 24 novembre 1961, n. 1283 e successive modificazioni.

19°) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi, e per la notifica degli atti al locatario le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

20°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata, se dovuta, nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

21°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone, e si obbliga di denunciare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta :

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Funzionario rogante.

F.to: Raffaele Fischetto;

": Urso Cosimo;

": Dott.Ing.Giovanni Roma, funzionario rogante.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. 5528 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessanta due, addì *chiusa*

del mese di *giugno* in Brindisi

Avanti a me ~~Avv. Vincenzo Palmieri~~ *Ing. Giovanni Roma* Direttore generale dello I.A.C.P. di Brindisi, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, con delibera del ~~24/1/1955 n. 347~~ *26/2/1971 n. 1914* alla stipula dei

contratti ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica approvato con R. D. 28-4-1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'Art. 8 della Legge 2-7-1949, n. 408, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. ~~Com. Ubaldo Valerini~~ *Dott. Raffaele Fischetto* nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. *Urso Cosimo* domiciliato e residente in *Brindisi* ;

i quali convengono e stipulano quanto appresso :

1°) — Il Sig. ~~Com. Ubaldo Valerini~~ *Dott. Raffaele Fischetto* nella Sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig. *Urso Cosimo* l'appartamento n. *1* ,

piano , scala *1* facente parte del *41°* lotto delle

Registrato a Brindisi il *26/6/72* al N. *1373* Mod. 1 Vol. *I*
Cinquecento lire
IL DIRETTORE DI 2. CL. *Ing. Roma*

Case Popolari nel Comune di **Brindisi**
Via zza T. Signorini e composto di **tre**
vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto.-**
2°) — Il Sig. **Urso Cosimo** dichiara di
accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°,
titolo 3°, capo 6°, sezione 1ª e 2ª del vigente Codice Civile in
quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto, nel
regolamento per la disciplina dell'inquinato e nel disciplinare re-
golante il rapporto di utenza dell'acqua e della luce alle scale di-
sposti dall'I.A.C.P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere, d'ac-
cettare e di osservare incondizionatamente.
3°) — La locazione avrà la durata dal **10/6/1972**
al **9/8/1973** e s'intende tacitamente rinnovata di anno
in anno, — fermi restando i pati e le condizioni —, a partire dal 10
agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti con-
traenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina
raccomandata.
La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non
occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.
4°) — La pigione è stabilita in annue lire **duecentoquaranta=**
cinquemilaseicentotantasei=====
(L. 245.676==) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire **ventimi=**
laquattrocentsettantatre=====
(L. 20.473===) in valuta legale, entro e non oltre
il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale
intestato all'Istituto.

14°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e uni-
camente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni
altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni
di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da
ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.
15°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne
in genere senza il preventivo benessere dell'I.A.C.P. Sono solamente
consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di
ingresso.
16°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere
essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sicchè per
patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la in-
mediata risoluzione ipso jure del contratto e dà diritto al locatore
di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di fitto even-
tualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute fino alla
effettiva riconsegna dei locali; nonchè alla rivalsa dei danni mag-
giori ed al rimborso delle spese di ogni genere.
17°) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto,
il locatario, effettua, a solo titolo di deposito cauzionale, il versa-
mento della somma di L. **45.340===** (lire **Quarantacinque=**
milatrecentoquaranta=====).
Detto deposito, infruttifero, rimarrà vincolato fino alla cessazione
del rapporto locativo.
18°) — Il presente contratto, in carta libera, secondo la legge
speciale, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle

atto — in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.	— sgombrò degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'inquilino e manutenzione delle cassette d'acqua;
All'uopo il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato e adatto all'uso convenuto; ne prende la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si impegna ad occupare materialmente l'alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto, obbligandosi a riconoscere nelle stesse condizioni all'epoca della cessazione del rapporto locativo, giusta art. 1590 codice civile.	— riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'appartamento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi; — ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle; — sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie. Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo carico il locatore, previa visita anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida al conduttore stesso, farà eseguire i lavori a propria cura e spese del locatario.
9°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni, modifiche di qualsivoglia natura ed entità alla cosa locata ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltro, tale consenso, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta, e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione. E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni apportati dal locatario, previa concessione dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.	11°) — L'Istituto resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti e nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge. Il locatario esonera espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello stabile e di terzi in genere; egli risponde, però, di tutti i deterioramenti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze.
10°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C., nonchè le seguenti altre: — riparazioni delle canine fumarie dell'appartamento;	12°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del